

Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° aprile 2009 — Perry/Commissione(Causa T-280/08) ⁽¹⁾**(«Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione — Irricevibilità»)**

(2009/C 141/87)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Claude Perry (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J. Culioli)*Convenuta:* Commissione della Comunità europee (rappresentanti: J.-P. Keppenne e P. van Nuffel, agenti)**Oggetto**

Ricorso per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente in conseguenza delle accuse di sviamento di aiuti umanitari comunitari durante l'esecuzione di alcuni contratti stipulati dalla Commissione con alcune società di cui egli è titolare

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Il sig. Claude Perry è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 260 dell'11.10.2008.**Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione**(Causa T-359/08) ⁽¹⁾**(«Ricorso di annullamento — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)**

(2009/C 141/88)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárca-mo, agente)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Steiblyté e S. Pardo Quintillán, agenti)**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 giugno 2008, C (2008) 3243, con la quale si reduce il contributo del Fondo di coesione al gruppo di progetti 2001.ES.16.C.P.E.045 [smaltimento dei rifiuti in Galizia — 2001 (gruppo II)], con la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, C (2001) 4193

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.

- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.**Ordinanza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — Spagna/Commissione**(Causa T-360/08) ⁽¹⁾**(Ricorso di annullamento — Ritiro dell'atto impugnato — Non luogo a statuire)**

(2009/C 141/89)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárca-mo, agente)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Steiblyté e S. Pardo Quintillán, agenti)**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 25 giugno 2008 della Commissione, C (2008) 3247, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di Coesione al gruppo di progetti n. 2001.ES.16.C.P.E.036 (risanamento del bacino idrografico del Nord della Spagna — Galizia — 2001) concesso con decisione 20 dicembre 2001 C (2001) 4084

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.**Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)**(Causa T-43/09) ⁽¹⁾**(«Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Irricevibilità»)**

(2009/C 141/90)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* La Cachuera, SA (Misiones, Argentina) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 novembre 2008 (procedimento RE 87/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra La Cachuera, SA e Gelkaps GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Cachuera, SA supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Nycomed Danmark/EMEA

(Causa T-52/09 R)

[Procedimento sommario — Autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale — Agente rivelatore per ultrasuoni nell'ecocardiografia a fini diagnostici (perfluorobutane) — Rifiuto dell'EMEA di concedere una deroga all'obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica — Domanda di sospensione di esecuzione e di provvedimenti provvisori — Mancanza di urgenza]

(2009/C 141/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: C. Schoonderbeek e H. Speyart van Woerden, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione della decisione dell'EMEA 28 novembre 2008 recante rigetto della domanda di deroga specifica riguardante il perfluorobutane e, dall'altro, all'adozione di provvedimenti provvisori

Dispositivo

- 1) L'istanza di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 aprile 2009 — UCAPT/Commissione

(Causa T-96/09 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2009/C 141/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Union des Coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Peignot e D. Garreau, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moore e P. Mahnič Bruni, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

(Causa T-114/09)

(2009/C 141/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra) (rappresentanti: avv.ti S. Kalmose-Hjelmborg e M. Honoré)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 agosto 2008 nel procedimento n. 287/2008, e
- condannare la Commissione alle spese.